

□ Interrogazione n. 624

presentata in data 19 gennaio 2012

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli di interesse storico”

a risposta orale urgente

Visto l'articolo 63 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, che prevede l'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, decorsi venti anni dalla loro costruzione ed individuati dall'ASI (Automobilclub Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana), con apposita determinazione, aggiornata annualmente;

Considerato che nel caso in cui i veicoli di interesse storico, decorsi vent'anni dalla loro costruzione ed iscritti negli appositi elenchi ASI e FMI, siano ancora utilizzati su strada pubblica, anche ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 19/2007 e ss.mm., dovrà essere versata una tassa di circolazione forfettaria, che la Regione Marche ha stabilito in euro 27,88 per le auto e in € 11,15 per le moto;

Rilevato che l'interpretazione della norma suddetta presenta diverse criticità, sia per la discutibile formulazione, sia per il fatto che l'attuazione è demandata alle regioni che non hanno però poteri di interpretazione autentica né di modifica, mentre le modalità di riconoscimento dell'esenzione sono affidate ad associazioni private, direttamente individuate dalla legge, come l'ASI e la FMI;

Evidenziato che la Regione Marche con delibera n. 592 del 14 aprile 2009, ha già inteso affrontare tali criticità, sottolineando il fatto che ASI e FMI operano con modalità differenti tra loro, in completa autonomia, in quanto l'ASI effettua solo riconoscimenti di veicoli singoli e dietro iscrizione all'associazione, mentre la FMI dispone invece di un elenco dei motoveicoli di interesse storico che ne individua le diverse tipologie, ed è consultabile gratuitamente da tutti, senza obbligo di iscrizione all'associazione;

Visto che le modalità di gestione degli elenchi da parte dell'ASI genera pertanto criticità sia in ordine alla lievitazione del contenzioso, sia all'aggravio degli oneri a carico dell'utenza, ma soprattutto dubbi di legittimità costituzionale in ordine all'uguaglianza dei contribuenti (discriminazione in base o meno all'iscrizione ad un'associazione privata) e alla libertà di associazione (obbligo ad iscriversi ad una data associazione per ricevere benefici fiscali);

Considerato che altre Regioni, come l'Emilia Romagna o la Lombardia, hanno risolto tali criticità riconoscendo lo stato di autoveicolo di interesse storico attraverso certificazioni rilasciate anche da altri club di veicoli storici che operano a livello Nazionale;

Rilevato che con la stessa delibera n. 592 del 14 aprile 2009, la Giunta si era impegnata ad affrontare in separata sede le problematiche relative alla gestione dell'esenzione della tassa automobilistica da parte degli autoveicoli, sensibilizzando i competenti organi al fine di una revisione risolutiva della disciplina;

Tutto ciò premesso e considerato

SIINTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e, per lui, l'Assessore competente in materia per sapere:

1) trascorsi ormai quasi tre anni dalla delibera di Giunta n. 592/2009, quali azioni sono state intraprese per mettere fine a questa discriminazione tra possessori di auto e moto di interesse storico, nella gestione dell'esenzione delle rispettive tasse automobilistiche;

2) se non ritiene opportuno, come hanno già fatto altre Regioni, dare la possibilità ad altri club di veicoli storici riconosciuti, che operano a livello Nazionale, di compilare gli elenchi per gli autoveicoli di interesse storico.